

La presente deliberazione viene affissa il 03 OTT. 2014 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Benevento, approvata con i poteri del Consiglio, n. 33 del 02 OTT. 2014

OGGETTO:	Regolamento provinciale per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale. Approvazione.
-----------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di ottobre alle ore 17.00 presso la Rocca dei Rettori è presente il Commissario Straordinario prof. Ing. **Aniello Cimitile** per deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

prende visione della proposta di seguito integralmente trascritta:

prende atto del parere, favorevole all'unanimità, espresso dal Comitato Tecnico Faunistico Provinciale nella seduta del 24.09.2014, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 626 del 22.09.2003 ("Nuovo Regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia"), articolo 6, comma 1, lettera b);

Premesso che:

- L'art. 19, comma 1, lett. C, del decreto legislativo n. 267/2000 e l'art. 9 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, affidano alla Provincia le funzioni amministrative nel settore della caccia.
- L'Amministrazione Provinciale di Benevento, su delega della Regione Campania, esercita le funzioni amministrative e tecniche in materia di caccia (L.R. Campania n. 8/1996, L. R. n. 26/2012 e L. R. n. 12/2013).
- L'art. 10 della legge n.157/92 prevede che le Regioni e le Province debbano realizzare la pianificazione in materia faunistico-venatorio, mediante la destinazione differenziata del territorio, affidando alla Provincia il compito di elaborare i Piani Faunistici Provinciali.
- Il Calendario Venatorio, approvato annualmente dalla Giunta Regionale Campania ai sensi dell'art. 24 della L.R. 12/2013 (che ha sostituito l'art. 24 della L.R. Campania 8/96 della L. R. Campania n.26/2012), definisce i periodi dell'anno, i giorni e gli orari durante i quali è consentita la caccia al cinghiale, demandando alle

Amministrazioni Provinciali il compito di regolamentare l'esercizio mediante battute autorizzate in determinate località e modalità.

- Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 18.05.2011 si è, pertanto, provveduto ad approvare il Regolamento provinciale per la gestione faunistica venatoria del cinghiale nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia di Benevento.

Atteso che:

- Il crescente aumento del numero di cinghiali sul territorio Provinciale, la diminuzione del numero di cacciatori e le innovazioni normative, finalizzate a garantire una presenza della specie equilibrata e compatibile con le caratteristiche ecologiche e agro-forestali del territorio e alla prevenzione dei danni da essa arrecati e alle coltivazioni (art.18 della L.R. 26/2012 e Calendario Venatorio Regione Campania 2014); rendono necessario una disciplina più dettagliata e stringente della caccia al cinghiale da attuarsi nell'ambito di zone individuate dall'A.T.C. di BN quale organo responsabile del territorio utile alla caccia;
- In particolare, i Criteri per la prevenzione e il contenimento dei danni da cinghiali, approvati dalla Giunta Regionale della Campania con delibera n. 519 del 09.12.2013, assumono l'obiettivo di ridurre lo squilibrio ecologico, ridurre i danni alle colture e ridurre i sinistri stradali causati dalla specie cinghiale. A tal fine le Province, gli Ambiti Territoriali di Caccia e gli Enti gestori delle Aree protette stipulano appositi protocolli d'intesa;

Rilevato che:

- Ai sensi dell'art 38, comma 1 lettera a della L.R. 9 Agosto 2012 n. 26, modificato prima dalla L.R. n. 26 del 9 agosto 2012 e poi dalla L.R. n.12 del 6 settembre 2013, le Amministrazioni Provinciali regolamentano il prelievo venatorio, nel rispetto della forma e dei tempi di caccia previsti dalla legge.
- Il calendario venatorio Regionale 2014 dispone che le Amministrazioni Provinciali possano regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica nel periodo stabilito, esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, mediante battute autorizzate e in determinate località.
- E' stato costituito, conseguentemente, un apposito gruppo di lavoro, che ha visto la proficua collaborazione di tutte le componenti (associazioni venatorie, agricole e ambientali), nonché i responsabili delle squadre di caccia al cinghiale.

Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 28 del 18.05.2011, "Regolamento provinciale per la gestione faunistica venatoria del cinghiale nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia di Benevento";

Vista la delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Benevento n. 134 del 26.09.2014, "Approvazione nuovo Disciplinare per la caccia al cinghiale";

Vista la delibera di Consiglio provinciale n. 12 del 20.02.2008, "Approvazione piano Faunistico Venatorio Provinciale per il quinquennio 2007-2011";

Visto il parere, favorevole all'unanimità, espresso dal Comitato Tecnico Faunistico Provinciale nella seduta del 24.09.2014;

Ritenuto, pertanto, di dover:

Ratificare con i poteri del Consiglio provinciale, il nuovo Disciplinare per la caccia al Cinghiale di cui alla precedente delibera n. 134 del 26.09.2014;

Approvare pertanto, in sostituzione della delibera di Consiglio provinciale n. 28 del 18.05.2011, che si intende abrogata, il nuovo "Regolamento provinciale per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia di Benevento" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente all'elenco delle zone vocate per la caccia al cinghiale e alla relativa cartografia;

Delibera:


- di modificare il Regolamento approvato con delibera n. 134 del 26.09.2014 nel modo e nei punti qui appresso emarginati.:
 1. Viene eliminato il comma 2 dell'Art. 6. "La Provincia, d'intesa con l'ATC e il Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale (CTFVP), suddivide il territorio vocato al cinghiale in aree, dette AVCC, delimitandone i confini sul territorio"
 2. Al comma 3 dell'art. 8 viene aggiunta la dicitura "consultivo"
 3. Art. 8, comma 3 : viene eliminata la parte "unitamente all'ATC" e "La valutazione viene effettuata tramite dettagliata relazione condivisa con l'ATC.", Viene aggiunta la dicitura : "previo parere consultivo dell'A.T.C.".
 4. Al comma 5 dell'art. 8 viene aggiunta la seguente dicitura: "a parità di requisiti, valga il criterio cronologico di presentazione della domanda".
 5. il comma 1 dell'art. 9 è così modificato: "Ogni squadra è obbligata a realizzare i censimenti nella propria AVCC, sotto le direttive della Provincia e le indicazioni dell'ATC. I censimenti possono essere effettuati da chi è in possesso dell'attestato di coadiutore ai piani di controllo numerico dei cinghiali. I censimenti devono essere effettuati secondo quanto predisposto dal Piano di gestione presentato da ogni singola squadra e valutato dalla Provincia e dall'ATC. Eventuali inadempienze saranno segnalate dall'A.T.C. alla Provincia di Benevento affinché quest'ultima possa emettere i provvedimenti consequenziali, ivi inclusa la eventuale revoca dell'assegnazione dell'A.V.C.C."
 6. Viene aggiunto il seguente articolo in calce : "Art. 20 – Norma transitoria – a)Per la sola annata venatoria in 2014/2015, in considerazione del fatto che tale regolamento, alla sua entrata in vigore abroga completamente la precedente disciplina, al fine di emanare i nuovi decreti di assegnazione delle A.V.C.C., le domande potranno essere presentate entro e non oltre il termine ultimo e di proroga straordinaria delle ore 12.00 del _____, presso il Protocollo Generale della Provincia di Benevento – Rocca dei Rettori. – b)I nuovi decreti saranno rilasciati dall'ufficio preposto entro e non oltre il giorno 15.10.2014."
- Di ratificare, con i poteri del Consiglio provinciale, la delibera del Commissario straordinario della Provincia di Benevento n. 134 del 26.09.2014, così come modificata e integrata;
- di approvare il nuovo "Regolamento provinciale per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia di Benevento", che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente all'elenco delle aree vocate per la caccia al cinghiale (AVCC) e alla relativa cartografia;
- **di disporre**, solo per l'anno venatorio in corso, che i responsabili delle squadre, a parziale modifica dell'Art.8 del nuovo regolamento, possono inoltrare domanda per l'assegnazione di A.V.C.C. entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 10.10.2014;

- di disporre, altresì, la pubblicazione di suddetti documenti sui siti www.provinciabenevento.it e www.campaniacaccia.it
- di revocare tutti i decreti di assegnazione precedentemente emessi e procedere alle verifiche per le nuove concessioni.
- Di disporre che le Zone di Ripopolamento e Cattura di cui alla delibera di Consiglio provinciale n. 12 del 20.02.2008, "Approvazione piano Faunistico Venatorio Provinciale per il quinquennio 2007-2011", che siano in contrasto con il presente Regolamento provinciale, siano automaticamente modificate dalla presente deliberazione.
- Di affidare ai Responsabili delle squadre assegnatarie di AVCC la verifica delle posizioni di ciascun iscritto alla squadra, in via preliminare all'esercizio dell'attività venatoria.
- Di disporre, pertanto, che per la stagione venatoria 2014-2015 non sia necessario apporre il timbro provinciale sui tesserini dei cacciatori iscritti alle squadre al cinghiale.
- Di incaricare il Dirigente della Direzione Attività Produttive di provvedere agli adempimenti consequenziali.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Esprime parere favorevole circa la regolarità della proposta

Li 02 OTT. 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESAMINATA la proposta dell'istruttoria ed il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

RITENUTO potersi provvedere sulla base di quanto riportato

Delibera

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) Di approvare il nuovo disciplinare di caccia al cinghiale.
- 2) Rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.



Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistico -Venatorio del Cinghiale.

Allegato

Art. 1 – Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del cinghiale in provincia di Benevento. L'obiettivo della Provincia è il mantenimento di nuclei autosufficienti di cinghiali, la cui presenza deve essere gestita come una risorsa che non arrechi danni all'ambiente agricolo e forestale.
2. La disciplina della caccia al cinghiale in provincia di Benevento mira a favorire il legame dei cacciatori al territorio, coinvolgendo questi ultimi nella gestione attiva della specie.
3. La Provincia, d'intesa con l'Ambito Territoriale Caccia di Benevento (ATC), in linea con la legge regionale del 9 agosto 2012, n. 26, successivamente modificata dalla legge Regionale del 6 settembre 2013, n.12, approva e attua il presente regolamento.
4. La Provincia in collaborazione con l'ATC, quale organo responsabile del TUC (Territorio Utile alla Caccia), e nell'ottica di contenimento dei danni da cinghiale, individuano le Aree Vocate per la Caccia al Cinghiale (AVCC) ed eventualmente propongono modifiche sia alle AVCC e sia al disciplinare di caccia al cinghiale.
5. L'Ambito Territoriale di Caccia di Benevento, in collaborazione con i coadiutori addetti al controllo numerico dei cinghiali, organizza azioni di monitoraggio sul territorio provinciale per accertare la consistenza numerica della specie.
6. La gestione faunistica e venatoria del cinghiale ha l'obiettivo di mantenere la specie su indici sostenibili con le attività antropiche e con le finalità di conservazione degli habitat e della fauna in genere. In tali aree la densità di popolazione è ritenuta tollerabile se sono economicamente sostenibili i danni causati dalla specie, nel rispetto dei criteri per la prevenzione e il contenimento dei danni da cinghiali adottati dalla Giunta Regionale. Sotto tali condizioni, nel territorio vocato la presenza della specie è da ritenersi compatibile con le attività agricole e con la tutela degli habitat e delle specie selvatiche.

Art. 2 – Modalità di caccia

1. Fermo restante la modalità di tipo occasionale nelle aree non vocate, nel territorio provinciale di Benevento sono previste le seguenti modalità di caccia:
 - a. braccata,
 - b. girata.
2. Nelle aree vocate, la caccia al cinghiale è svolta esclusivamente da squadre autorizzate dalla Provincia ad effettuare gli abbattimenti con la tecnica della braccata, ovvero battuta con l'uso di cani da seguita.
3. Nelle aree non assegnate, la Provincia, nei limiti delle leggi e dei regolamenti regionali, può autorizzare, entro una settimana dalla richiesta, operazioni di caccia temporanea in girata al fine di controllare



Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistico -Venatorio del Cinghiale.

la specie, qualora la presenza dei cinghiali in quella area si dimostrasse un pericolo per le persone e per le colture.

Art. 3 – Registro provinciale dei cacciatori di cinghiale

1. È istituito presso la Provincia di Benevento, Settore attività produttive, sviluppo attività economiche e agricoltura - Servizio Forestazione, Caccia e Pesca, il Registro Provinciale dei cacciatori e delle squadre di caccia al cinghiale.
2. La richiesta d'iscrizione della squadra al registro Provinciale, attraverso un apposito modulo fornito dall'Ente provinciale, viene presentata annualmente dal 1 maggio al 30 giugno.
3. I cacciatori e le squadre non iscritti all'albo di cui al precedente comma 1 non possono esercitare la caccia al cinghiale nel territorio provinciale.
4. Il cacciatore può iscriversi ad una sola squadra operante nel territorio di Benevento.
5. All'atto dell'iscrizione al Registro Provinciale, le squadre indicano: l'elenco dei cacciatori, il Responsabile della squadra e due Capicaccia responsabili delle braccate. Nello stesso tempo, chiedono l'iscrizione ad una o più Aree Vocate per la Caccia al Cinghiale (AVCC).
6. Alla richiesta d'iscrizione dovrà essere allegata una proposta di piano di gestione della specie. Pena il ritiro del decreto di assegnazione dell' AVCC, il piano indica i miglioramenti ambientali e il foraggiamento dissuasivo con semine, da attuare nel perimetro dell'area data in gestione, allo scopo di incrementare tutta la fauna. Tale piano deve essere approvato dalla Provincia.

Art. 4 – Composizione delle squadre e requisiti

1. La squadra è composta da un minimo di 25 iscritti e la battuta deve essere effettuata da almeno 15 cacciatori.
2. In caso di riduzione degli autorizzati iscritti all'ATC, che si dovesse riscontrare in una data annualità venatoria, il Settore competente della Provincia si riserva, previo parere dell'Organo di Gestione, di ridurre il numero minimo di componenti delle squadre per la singola annualità di riferimento.
3. Gli ospiti non possono essere superiore a 5 e devono essere in regola con l'iscrizione all'ATC di Benevento.
4. Le squadre possono avvalersi di un regolamento interno che gli iscritti sono tenuti rigorosamente a rispettare ed il responsabile con i due capi caccia non avere nessun procedimento in corso su infrazione riguardanti la caccia agli ungulati.



Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistico -Venatorio del Cinghiale.

Art. 5 – Composizione del gruppo per la girata.

1. Alla girata possono prendere parte non più di cinque cacciatori, con uno o due cani. Ogni gruppo che attua la girata deve avere un proprio responsabile, cui spetta il compito di organizzare la cacciata d'intesa con la Provincia e l'ATC. Tale attività, utile per il contenimento della specie, dovrà essere svolta in territori circoscritti e in tempi limitati.
2. Il gruppo della girata può essere composto esclusivamente da cacciatori iscritti al Registro Provinciale e facenti parte della squadra che opera nel territorio oggetto di girata.

Art. 6 – Organizzazione del territorio provinciale.

1. Il territorio provinciale è organizzato in Aree e Sub Aree vocate per la Caccia al Cinghiale (AVCC).
2. La Provincia, su richiesta motivata dei responsabili delle squadre, può modificare i confini e le caratteristiche delle AVCC, con il parere dell'ATC.
3. Nelle aree non vocate, nelle quali la presenza del cinghiale risulta incompatibile con le attività antropiche presenti e con la tutela dell'ambiente, viene perseguito l'obiettivo di garantire la "non presenza" della specie, ovvero una densità di popolazione tendente a zero in rispetto della Delibera della Giunta Regionale n. 519 del 09/12/2013 - "*Criteria per la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiale*".

Art. 7 – Aree Vocate per la Caccia al Cinghiale

1. La Provincia, con il supporto del l'ATC, provvede a tabellare le AVCC. Le tabelle devono delimitare l'intera area e devono essere numerate.
2. Per la individuazione di nuove AVCC la Provincia deve chiedere il parere l'A.T.C.

Art. 8 – Assegnazione delle squadre al territorio e composizione delle squadre.

1. Entro il 31 di luglio di ogni anno la Provincia definisce le iscrizioni delle squadre alle AVCC.
2. Le AVCC sono assegnate alle squadre per un periodo di cinque anni, a condizione che esse risultino in regola con tutti gli adempimenti prescritti, pena la decadenza. La Provincia si riserva la facoltà di revocare l'attribuzione dell'area, qualora si dovessero verificare eventuali cambiamenti ambientali che potrebbero rendere inutilizzabile l'area assegnata o dovessero modificarsi le condizioni che determinano il diritto di priorità.



Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistico -Venatorio del Cinghiale.

3. Dopo i primi due anni, la Provincia valuta l'operato di ogni squadra al fine di prorogare le assegnazioni all'AVCC per il rimanente periodo, previo parere consultivo dell'A.T.C.
4. Per l'assegnazione delle AVCC alle squadre, la Provincia tiene conto del maggior numero di cacciatori iscritti alla squadra e aventi residenza anagrafica nell'area di riferimento; a parità di requisiti, valga il criterio cronologico di presentazione della domanda.
5. La Provincia, in base alle richieste di assegnazione delle AVCC, provvede annualmente alla verifica del diritto di priorità in funzione della percentuale dei cacciatori con residenza anagrafica in quell'area.

Art. 9 – Censimenti

1. Eventuali inadempienze saranno segnalate dall'A.T.C. alla Provincia di Benevento affinché quest'ultima possa emettere i provvedimenti consequenziali, ivi inclusa la eventuale revoca dell'assegnazione dell'A.V.C.C.
2. I censimenti devono riportare, per ogni area e con assoluta precisione, il numero di cinghiali striati, rossi e adulti.
3. L'ATC, di concerto con la Provincia, si riserva di controllare la corretta esecuzione dei censimenti.

Art. 10 – Densità Agricolo Forestale

1. La Provincia definisce la Densità Agricolo Forestale (DAF) sostenibile, per ciascun AVCC, in linea con i criteri generali indicati dall'ISPRA.
2. Il raggiungimento e il mantenimento della Densità Agricolo Forestale rappresentano l'obiettivo da conseguire per ogni AVCC, attraverso una corretta gestione ambientale, faunistica e venatoria del territorio di pertinenza.
3. Per ogni AVCC, la Densità Agricolo Forestale è definita in base alle caratteristiche ambientali del territorio, ai censimenti, ai capi abbattuti nella stagione venatoria precedente, alla tipologia ed entità dei danni all'agricoltura registrati nel AVCC e nella fascia perimetrale di 500 metri.
4. Le AVCC che, pur presentando caratteristiche ambientali favorevoli al cinghiale, registrano basse densità e non presentano danni consistenti, possono essere oggetto forme di gestione territoriale ed azioni volte all'incremento o al miglioramento delle condizioni per la specie, nel rispetto della normativa regionale e nazionale.

Art. 11 – Piano di gestione

1. Il Piano di Gestione di ciascuna AVCC comprende:
 - a. densità-obiettivo della specie;
 - b. piano di prelievo;



Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistico -Venatorio del Cinghiale.

- c. modalità e tipologie dei censimenti;
 - d. piano di miglioramenti ambientali finalizzati al cinghiale;
 - e. piano di contenimento dei danni;
 - f. eventuali piani di foraggiamento dissuasivi;
 - g. regolamento interno.
2. Annualmente la Provincia e l'ATC valutano i Piani di Gestione del cinghiale per ogni AVCC, tenendo conto delle superfici e del numero di iscritti alle squadre.
3. Le squadre sono tenute alla piena collaborazione con la Provincia e l'ATC, al fine di garantire una corretta gestione del cinghiale.

Art. 12 – Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia e per ogni squadra, il numero massimo di capi possibili da abbattere viene indicato dal piano di prelievo, in assenza del quale bisogna attenersi al calendario venatorio. La Provincia revoca l'assegnazione del territorio alle squadre che non rispettano tali limiti.
2. I capi abbattuti sono di proprietà della squadra, salvo diversi accordi tra i componenti. Il cacciatore che effettua l'abbattimento, oltre ad annotarlo sul tesserino venatorio, ne informa il Capocaccia che provvede ad annotarlo sui registri di squadra.
3. Dopo l'abbattimento del cinghiale, la squadra deve adottare le necessarie cautele sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale del 6 dicembre 2011 n. 10 - "Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania" (in particolare, art. 6) – e del "Piano regionale di monitoraggio della trichinellosi nella fauna selvatica", contenuto nel "Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, sanità e benessere animale e sanità delle piante (P.R.I.) 2011 - 2014", approvato con D.G.R. n. 377 del 04.08.2011. In conformità con le finalità proprie delle succitate normative e in ossequio alle prescrizioni del calendario venatorio regionale, le squadre provvedono al conferimento di campioni, utilizzando le schede di allegato al Regolamento Regionale, per l'esame trichinoscopico. Le squadre collaborano con il Comitato di Gestione dell'A.T.C. di Benevento a programmi di ricerca sulla specie cinghiale, anche attraverso la fornitura di campioni di sangue o organi di capi abbattuti, e adottano le ulteriori cautele e modalità operative che saranno indicate dallo stesso Comitato. Le squadre devono segnalare all'ASL competente per territorio eventuali casi sospetti di malattie infettive riscontrate sui cinghiali.

Art. 13 – Periodi e tempi di caccia.

1. La battuta di caccia al cinghiale è consentita nei giorni previsti dal Calendario Venatorio Regionale.
2. Orario di inizio della battuta: h. 09.30. Orario di chiusura: come da Calendario Venatorio Regionale.



Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistico - Venatorio del Cinghiale.

3. Durante la caccia al cinghiale è fatto divieto assoluto di cacciare altre specie.

Art. 14 – Armi utilizzabili

1. Nella caccia in battuta al cinghiale sono utilizzabili:
 - a) Fucile a canna liscia caricato a palla unica;
 - b) Fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm e con bossolo di altezza a vuoto, non inferiore a 40 mm.
 - c) È ammesso l'uso di fucili a 2 o 3 canne.

Art. 15 – Compiti del Responsabile della squadra e dei Capi caccia.

1. Ogni squadra designa, al momento dell'iscrizione al Registro provinciale, un Responsabile di squadra e due Capicaccia. Almeno uno dei tre deve essere presente alla battuta.
2. Al Responsabile della squadra spetta il compito di curare i rapporti tra squadra, ATC e Provincia, di organizzare i censimenti, di collaborare con le altre squadre dell'AVCC, di organizzare e supervisionare la realizzazione del piano di gestione.
3. I Capicaccia provvedono, per ogni battuta, alla compilazione degli elenchi dei partecipanti, compresi gli ospiti. Al termine della battuta, essi compilano la relativa scheda con numero di capi abbattuti, sesso, peso, classi di età, capi feriti e capi avvistati. All'uopo possono essere utilizzati solo i registri e le schede vidimate dalla Provincia, che provvede a consegnare tale documentazione prima dell'inizio della caccia al cinghiale. Sono escluse le fotocopie.
4. Con cadenza mensile il Responsabile della squadra provvede a far pervenire all'ATC tutte le schede sui partecipanti, sugli abbattimenti ed eventuali comunicazioni inerenti l'organizzazione e realizzazione del prelievo, compilando la modulistica d'uso.

Art. 16 - Norme di sicurezza.

1. Durante la battuta al cinghiale tutti i partecipanti sono tenuti ad indossare un cappellino e un gilet di sicurezza catarifrangente, di colore arancio o giallo.
2. Considerato che tutta l'A.V.C.C. è delimitata ed identificata da tabelle fisse, il Capo caccia ed i membri della squadra sono comunque tenuti, prima di iniziare la regolare battuta, ad identificare la microarea interna all'AVCC interessata dalla battuta con bandiere rosse e/o tabella con la dicitura "ATTENZIONE: BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO", e devono inviare segnalazione acustica. Le tabelle, contenenti il numero identificativo della squadra, dovranno essere ben visibili e rimosse al termine della battuta.
3. Nell'ottica della prevenzione degli incidenti di caccia e consigliabile che la carabina venga utilizzata da cacciatori che hanno conseguito licenza di caccia da almeno da 3 anni.



Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistico -Venatorio del Cinghiale.

Art. 17 – Divieti.

1. È vietato detenere ed immettere nel territorio provinciale cinghiali ed ibridi di qualsiasi razza e provenienza, salvo piani di immissione straordinari disciplinati e previsti dalla Provincia e dall'ATC.
2. È vietato detenere cartucce a munizione spezzata. Solo ai battitori è consentito l'uso di munizioni caricate a salve.
3. E' vietato l'utilizzo di radio rice-trasmittenti a fini venatori. Le stesse sono consentite esclusivamente ai fini della sicurezza personale.
4. È vietato l'abbattimento, durante lo svolgimento della battuta, di qualsiasi altra specie faunistica. Unione
5. È vietato inseguire e/o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra, anche se scovato e ferito nella zona di competenza; è consentito esclusivamente il recupero dei cani da parte dei conduttori.
6. È vietato abbandonare le viscere o parti di cinghiale abbattuto sul territorio di caccia. Le stesse vanno recuperate in appositi sacchetti e smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.

Art. 18 – Sanzioni disciplinari

1. In caso di infrazioni al presente regolamento, la Provincia, su segnalazione della Polizia Provinciale e/o di altro personale di vigilanza, in aggiunta alle disposizioni ed alle sanzioni previste dalla legge n. 157/92 e dalla legge regionale n. 8/96, applica le seguenti sanzioni:
 - a. sospensione dalla caccia al cinghiale fino a tre anni dall'albo dei cacciatori che durante la caccia al cinghiale:
abbiano abbattuto fauna selvatica diversa dal cinghiale fatta eccezione per la volpe;
abbiano effettuato immissioni non autorizzate di cinghiali,
siano sorpresi a cacciare il cinghiale nelle A.V.C.C. assegnate alle altre squadre;
 - b. nel caso di caccia in girata o in squadra, se è dimostrata la complicità del gruppo o della squadra al fine di violare quanto prescritto dal presente disciplinare e più in generale la normativa nazionale e regionale sulla caccia, viene revocata la zona di caccia. La squadra viene sospesa fino ad un anno;
 - c. la stessa sanzione si applica ai gruppi/squadre che palesemente abbiano cacciato in AVCC assegnate ad altri cacciatori;



Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistico -Venatorio del Cinghiale.

- d. i cacciatori non iscritti al registro provinciale sorpresi a cacciare il cinghiale, oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente, non potranno iscriversi al registro provinciale per la caccia al cinghiale per almeno cinque anni; tale infrazione comporta la sospensione dall'ATC per un periodo da uno a tre anni;
- e. Per tutte le altre infrazioni nei confronti di quanto previsto dal presente regolamento, si applica la sospensione del cacciatore dalla caccia al cinghiale per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni. Se l'infrazione è commessa dalla squadra la stessa viene sospesa per un periodo non inferiore a 15 giorni;
- f. tutte le sanzioni saranno annotate in un apposito registro dei provvedimenti disciplinari tenuto dalla Polizia Provinciale e aggiornato annualmente su segnalazione degli Organi di Vigilanza.


Art. 19 – Norme generali

- 1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Disciplinare si rimanda alla vigente legislazione venatoria.

Art. 20 – Norma transitoria

- a) Per la sola annata venatoria in 2014/2015, in considerazione del fatto che tale regolamento, alla sua entrata in vigore abroga completamente la precedente disciplina, al fine di emanare i nuovi decreti di assegnazione delle A.V.C.C., le domande potranno essere presentate entro e non oltre il termine ultimo e di proroga straordinaria delle ore 12.00 del _____, presso il Protocollo Generale della Provincia di Benevento – Rocca dei Rettori.
- b) I nuovi decreti saranno rilasciati dall'ufficio preposto entro e non oltre il giorno 15.10.2014.

AREA VOCATA CACCIA AL CINGHIALE	NUMERO	COMUNI
AVCC	2	APICE
AVCC	22	APICE
AVCC	19	ARPAISE - CEPPALONI - SAN LEUCIO DEL SANNIO
AVCC	4 -4A -4B -4C	CASALDUNI
AVCC	6	CASTELPANO
AVCC	3- 3A	CASTELPOTO - VITULANO - CAMPOLI M.T. - MONTESARCHIO - FOGLIANISE
AVCC	18	CAUTANO - VITULANO
AVCC	7	CEPPALONI - ARPAISE - APOLLOSA
AVCC	20	DURAZZANO - SANT' AGATA DE' GOTI
AVCC	8	FOIANO - MONTEFALCONE - SAN BARTOLOMEO IN GALDO
AVCC	9	FRAGNETO L'ABATE -REINO - CIRCELLO - FRAGNETO MONFORTE - MORCONE
AVCC	1	MOIANO - SANT'AGATA DE' GOTI
AVCC	10- 10A	MOLINARA - SAN MARCO DEI CAVOTI - COLLE SANNITA - REINO
AVCC	5	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE - GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - CASTELFRANCO IN MISCANO
AVCC	12	MORCONE
AVCC	11- 11A-11B-11C-11D- 11E	MORCONE SASSINO
AVCC	13	PADULI -SAN GIORNIO LA MOLARA
AVCC	14	PONTELANDOLFO - SAN LUPO
AVCC	15 - 15A	SAN BARTOLOMEO IN GALDO
AVCC	16	SAN MARTINO SANNITA - SAN NICOLA MANFREDI - SANT'ANGELO A CUPOLO
AVCC	17	SANT'AGATA DEI GOTI
AVCC	21	SOLOPACA



Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Franco Nardone -

Handwritten signature of Franco Nardone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
- Prof. Ing. Aniello Cimitile -

Handwritten signature of Prof. Ing. Aniello Cimitile

N. 2638 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data 09 OTT. 2014
per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e
dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL MESSO

Handwritten signature of the messenger

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Handwritten signature of the Vice Secretary General

Si dichiara che la suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la
procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo
18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.
dr.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO

==Copia per

SETTORE Prov. Ferr. A. Prod. Pol. Ag. il _____ prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____